

Con la sentenza n.11402/2012 la Cassazione interviene in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, affermando che non è necessario che vengano soppresse tutte le mansioni in precedenza attribuite al lavoratore licenziato, in quanto le stesse possono essere diversamente ripartite e attribuite nel quadro del personale già in forza. Nella sentenza, inoltre, la Cassazione ha confermato e riepilogati i principi che caratterizzano il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, determinato da ragioni produttive e dalla necessità di contenere i costi a fronte della crisi del settore.

Sent. Cass. n. 11402 del 06/07/2012